— VII LEGISLATURA —

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2002, N. 108

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2002, N. 3: "NORME PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA E PER IL TURISMO RURALE"

- VII LEGISLATURA -

Art. 1

- 1. Nel primo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della I.r. 3 aprile 2002, n. 3: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale" dopo le parole: "25 per cento" sono aggiunte le seguenti parole: "per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonché".
- 2. Nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della I.r. 3/2002 dopo le parole:
- "singole o associate" aggiungere le seguenti parole: "o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della regione".
- 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della I.r. 3/2002 è aggiunto il seguente comma:
- "4 bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, le domande di iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27, verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge."

IL PRESIDENTEDI TURNO (Giuseppe Ricci)